COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

In data 04.12.2014, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 23.01.2019 provvedeva all'estinzione anticipata. Con lettera di reclamo del 17.06.2020, richiedeva il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle quote non maturate delle commissioni finanziarie per un importo di euro 250.
L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva il carattere *up front* delle commissioni finanziarie, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto la restituzione della quota - non maturata per effetto dell'estinzione anticipata - delle commissioni intermediario.
L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione

patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).
La commissione intermediario è prevista per *«acquisizione documentale; - informazioni commerciali; - costo attività di analisi e delibera; - notificazione degli atti; - gestione del trattamento dati; - archiviazione dati e documenti; - Enasarco; - compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva»*. Essa deve essere considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi *up front* e i costi *recurring.*

Pertanto l'importo della commissione (euro 1.200) deve essere considerato nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantadue). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantottesima rata, la quota non maturata della commissione è pari a euro 720,00.
Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 720,00. Il carattere seriale della controversia esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 720,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
RENATO SANTAGATA DE CASTRO